



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27-04-2017)

PARTE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 GESTIONE

L'acquedotto è gestito in economia dal Comune di Campofiorito.

Art. 2 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI SERVIZI TECNICI

La Direzione e sorveglianza dei servizi tecnici è affidata all'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà avere sempre libero accesso nei locali in cui si trovano collocati le condutture di acqua potabile ed i contatori installati dal Comune (anche se di proprietà privata) per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessarie.

Art. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto, sono previste dal presente Regolamento.

Art. 4 MODIFICHE

Le condizioni tutte del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo dal Comune a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, salvo approvazione della Autorità di controllo.

L'utente che non volesse accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la scissione del contratto di fornitura a partire dalla fine del semestre successivo alla data della domanda di rescissione.

Art. 5 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, dovranno eleggere domicilio legale in Campofiorito.

Art. 6 FIRMA DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto per la concessione di uso d'acqua potabile resta implicitamente inteso che l'utente ha preso visione del presente Regolamento e delle tariffe risultanti dagli schemi dei contratti annessi al presente Regolamento, del quale fanno parte integrante.

Art. 7
CONCESSIONARIO

Le forniture saranno, di norma concesse direttamente ai proprietari o inquilini di stabili.

Art. 8
SERVITU'

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi, e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

Art. 9
SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà somministrata agli stabili, costruiti con regolare concessione edilizia o in sanatoria, dell'agglomerato urbano ed extraurbano. Sono fatti salvi, i contratti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al di fuori dell'agglomerato urbano, così come definito, l'acqua sarà somministrata secondo quanto disposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10
DOMANDA

La domanda di concessione sarà redatta su apposito modulo fornito dall'amministrazione comunale.

In essa verrà indicata l'uso al quale l'acqua dovrà servire (domestico od industriale), l'ubicazione esatta dello stabile, la dichiarazione di proprietà dello stesso e (ove trattasi dell'inquilino).

PARTE SECONDA

Art. 11
DELLE CONCESSIONI

L'acqua di massima è concessa per uso potabile ed igienico per le abitazioni e per locali di pubblico esercizio.

Art. 12
CONCESSIONE PER USI DIVERSI

Le concessioni per usi diversi di quelle stabilite dal precedente articolo, sono subordinate alla disponibilità di concessione, previo parere della G.M. Esse possono venire revocate in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di consentire anche delle concessioni per utenze temporanee. I contratti di natura temporanee si intendono rescissi alla data della scadenza.

La mancata disdetta porta alla perdita della cauzione di cui all'Art.7 del presente Regolamento.

E' a carico dell'utente ogni onere per la realizzazione dell'appresamento, compreso l'installazione di un misuratore in prossimità del punto di presa, per il quale il Comune indicherà le caratteristiche tecniche.

Art. 13
TIPI DI CONCESSIONE

Le concessioni di acqua potabile possono essere a tipo normale ed a tipo speciale. Sono concessione normali quelle per uso domestico, per uso commerciale ed industriale e per usi pubblici e privati, all'interno del centro urbano, così come definito all'Art.9. Sono concessioni speciali quelle fatte ad Istituti o Comandi Militari ed a tutti quegli Enti che non abbiano sede fissa permanente nel territorio comunale e siano di temporanea durata.

Art. 14
CONCESSIONI NORMALI PER USO DOMESTICO

Ogni concessione scadrà il 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la firma del contratto e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo se non disdetta con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di ottobre. Ogni concessione avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui ha inizio la concessione.

Art. 15
FORNITURA D'ACQUA

a) La fornitura di acqua per uso domestico può essere concessa esclusivamente a proprietari, inquilini enfiteuti od usufruttuari dell'immobile. Nel caso che un edificio appartenga in uso a più nuclei familiari, le concessioni debbono essere tante quanti sono i nuclei interessati. Ogni unità immobiliare non può avere più di una presa.

b) Qualora l'acqua sia richiesta solamente da parte di alcuni proprietari dello stabile, il Comune rimane sollevato da costoro da qualsiasi molestia e vertenza che dai proprietari condomini potessero darsi o sollevarsi riguardo al passaggio delle condutture, rispondendo di tale molestia o vertenza solo i proprietari concessionari.

Art. 16
CONCESSIONE SPECIALI

Le concessioni speciali saranno di norma stabilite con apposito contratto da stipularsi caso per caso e sono approvati dalla G.M. Per le concessioni temporanee valgono le stesse norme, stabilite per le concessioni per usi diversi. Rientrano tra le concessioni speciali le utenze rilasciate ad attività produttive non servite da rete idrica che possono richiederla in altro sito.

Art. 17
TRAPASSO DI PROPRIETA'

Il trapasso di proprietà, per qualsiasi ragione dell'immobile provvisto di acqua potabile non risolve il contratto se non quando l'utente avrà fatto tempestiva domanda all'Amministrazione Comunale e non avrà saldato ogni debito per il consumo di acqua ed altro a lui imputabile. Fino a tale momento il firmatario del contratto rimane sempre responsabile nei confronti del Comune. Il subentrante dovrà chiedere la variazione della ditta presentando regolare domanda.

Art. 18
CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO

In caso di cessazione di industria o di esercizio causata da fallimento dell'abbonato, o per qualsiasi altra causa, o nel caso di demolizione e distruzione di fabbricati, la concessione si intenderà risolta.

Art. 19
ALLACCIAMENTO ABUSIVO

E' fatto assoluto divieto ad ogni utente concedere a chicchessia l'allacciamento al proprio impianto idrico, anche se a titolo gratuito.

Oltre alla sospensione della fornitura fino a quando l'abusivo allacciamento non venga eliminato i trasgressori sono passibili di una multa di € 500,00 (Euro Cinquecento/00).

Nel caso di recidiva, il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua per un mese e, per casi più gravi, di risolvere il contratto.

Art. 20
MODIFICA CONTRATTUALE

Ogni modifica contrattuale per riduzione ed estensione o comunque variazione di utenza dovrà essere richiesta per iscritto all'Amministrazione che si riserva il diritto insindacabile di concederla o meno con esplicita motivazione scritta.

Qualora tale variazione venga accordata, essa darà luogo ad un nuovo contratto in sostituzione del precedente, decorrente, a tutti gli effetti, dal giorno uno del mese successivo alla data dell'approvazione della concessione.

Art. 21
FONTANELLE PUBBLICHE

- a) Le fontanelle sono a getto intermittente e provviste di rubinetti o pulsante.
- b) Il Comune in caso di accertate esigenze o di comprovata necessità, quale potrebbe essere la diminuita resa delle sorgenti, può diminuire il normale afflusso alle fontanelle ed anche sospenderlo nel caso dell'esercizio dovuto a forza maggiore.
- c) E' fatto assoluto divieto attingere acqua dalle fontanelle per scopo di lucro ed ancora inserirvi collegamenti, anche provvisori, per il riempimento di pozzi, cisterne ecc.
- d) Chiunque trasgredisce tali disposizioni sarà passibile di multa variabile da € 50,00 a € 100,00 sempre che il fatto non costituisca reato, nel quale caso, il trasgressore sarà denunciato alla Autorità per i provvedimenti di legge.

PARTE TERZA

Art. 22
DELLE NORME AMMINISTRATIVE

- a) Il Comune dopo avere provveduto alla istruzione della pratica e aver adempiuto a quanto prescritto dall'Ufficio, inviterà il concessionario alla stipula del relativo contratto.
- b) All'atto della firma del contratto per concessioni temporanee, l'utente verserà anticipatamente al Comune il prezzo presuntivo della concessione che sarà conguagliata alla scadenza del contratto stesso, salvo i casi di risoluzione in tronco della concessione per fatto o colpa dell'utente.

c) Per i casi di eventuali morosità o di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere l'erogazione salva ogni azione del Comune per il recupero delle somme non riscosse.

d) L'utente deve provvedere alla esecuzione dell'impianto interno con materiale proprio e con operai e mano d'opera direttamente assunti.

e) Il materiale e la mano d'opera occorrente dalla presa fino al contatore (con tubi nuovi di *ferro zincato-trafilati – Mannesmann, tubi in polietilene PN 20 -*) sono a carico dell'utente interessato.

f) Sono altresì a carico dell'utente i relativi scavi ed il rifacimento della pavimentazione stradale. Si prescrive all'uopo che quest'ultima deve essere eseguita a regola d'arte sotto la direzione dell'ufficio tecnico che ne eseguirà il collaudo.

In caso di negato collaudo per accertato difetto o vizio delle opere, la presa sarà chiusa fino alla perfetta esecuzione dei dettami dell'Ufficio Tecnico.

Salva al Comune ogni azione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

INSTALLAZIONI APPARECCHI DI MISURAZIONE

La installazione dell'apparecchio di misura verrà eseguito da personale incaricato dal Comune.

Art. 24

SPESE MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di diramazione di pertinenza dell'utente, saranno a carico dell'utente stesso.

Art. 25

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

Qualora un utente, per particolari condizioni della sua presa, per eccessivo o non giustificato consumo di acqua o per altro motivo, arrechi volontariamente nocumento o danno al servizio pubblico o ad altri concessionari, l'Amministrazione potrà prendere tutti i provvedimenti necessari ed eliminare gli inconvenienti constatati e potrà sospendere l'erogazione durante il periodo dei lavori.

Art. 26

SOPRALLUOGO E TASSE RELATIVE

Ogni sopralluogo del personale dell'Ente richiesto dall'utente per la verifica del funzionamento del proprio impianto sarà effettuato dietro pagamento di una tassa fissa di € 20,00. La medesima tassa di € 20,00 sarà dovuta dall'utente per ogni sopralluogo che si rendesse necessario per inadempienza alle norme contrattuali.

La tassa di cui al primo comma del presente articolo sarà rimborsata nel caso che la richiesta sia ritenuta giustificata dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 27

TASSE E IMPOSTE PRESENTI O FUTURE

Tutte le spese per bollo tasse ed imposte di qualunque natura, presenti o futuri, relative alle utenze dell'acqua, saranno a totale carico degli utenti interessati.

PARTE QUARTA DELLE CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

Art. 28 USO DELL'ACQUA

L'utente dovrà fruire dell'acqua solo per suo uso esclusivo, e pertanto non potrà venderla o cederla anche se a titolo gratuito.

Art. 29 INFRAZIONI

Nei casi di inadempienza alle norme del presente Regolamento, come pure nei casi di alterazione dei piombi apposti dall'Ente nei contatori, di piombatura o manomissione dei suggelli, di danni o guasti provocati alla condotta ed ai congegni installati dall'Ente l'utente incorrerà nella sospensione della erogazione dell'acqua oltre il pagamento del maggiore consumo eventualmente verificatesi nonché al risarcimento dei danni, salvo le azioni giuridiche o penali a norma di legge.

Art. 30 NORME IGIENICHE

- a) Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento, né comunicazioni indirette con altre condutture d'acqua anche se potabile e tanto meno con conduttore di scarico.
- b) Ogni derivazione interna ed ogni rubinetto dovranno essere facilmente controllabili. Deve provvedersi a che risulti assolutamente impossibile che l'acqua di eventuali serbatoi, depositi, bacini e tinozze, anche nel caso di temporanee depressioni nella rete idrica urbana, possa tornare indietro nei tubi adduttori e nel sistema della tubazione.
- c) Le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idrici, le pompe a getto d'acqua ed i motori, non potranno avere attacco diretto con i tubi uniti ed alimentari dell'acquedotto.
- d) In modo particolare è assolutamente vietato di unire i tubi dell'acqua direttamente ai sifoni delle latrine. I tubi stessi dovranno sempre far capo ad un recipiente di scarico automatico ed a mano.
- e) Nel caso di eventuale infrazione ad una qualsiasi delle norme sopra elencate verrà disposto l'immediata chiusura della presa, e l'utente, senza pregiudizio per ulteriori sanzioni di legge sarà tenuto al pagamento di una multa da **€ 100,00 a € 500,00** a giudizio dell'Amministrazione.

PARTE QUINTA DELLE NORME TECNICHE

Art. 31 ESECUZIONE E CONSEGNA DELLE PRESE

Col riferimento dei contratti di abbonamento, l'Amministrazione del Comune disporrà l'esecuzione delle opere di presa nel luogo e con le forme che riterrà più opportune. Si intendono per opere di presa quelle di derivazione della condotta, principale e stradale ed i relativi accessori fino all'apparecchio di misura compreso.

Art. 32
ESECUZIONE OPERE DI PRESA

Il diametro della presa sarà fissato ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

Art. 33
MODIFICHE ALLE OPERE DI PRESA

Nel caso in cui si debba aumentare il diametro della presa, o comunque apportare modifiche a questo ultimo per richiesta dell'utente, i lavori relativi andranno a carico dell'utente stesso.

Tutto quanto fa parte della presa, anche se su proprietà private, rimane di proprietà dell'Amministrazione comunale, rinunciando l'utente ad ogni privilegio in proposito.

Alla scadenza della concessione l'Amministrazione sarà libera di rinnovare o ritirare tutto il materiale – tubolare che fa parte della presa.

Se la rimozione è richiesta dall'utente l'Amministrazione sarà tenuta a provvedere per la sola parte che cade nella proprietà dell'utente.

Art. 34
APPARECCHIO MISURA

L'Amministrazione si riserva di stabilire le posizioni più opportune per la posa dell'apparecchio, di misura nello stabile da servire, e l'utente dovrà provvedere alla costruzione di una nicchia, secondo le norme dettate dall'Amministrazione.

Il diametro di passaggio del contatore per le utenze domestiche, sarà di norma mm.13 (mezzo pollice).

Per le utenze industriali il diametro fissato dall'Amministrazione in modo che l'apparecchio di misura risulta sovraccaricato.

Comunque l'Amministrazione si riserva il diritto di adottare, per i misuratori relativi ai diversi tipi di presa, i diametri che riterrà più opportuni.

Art. 35
CONTATORI

I contatori saranno forniti dall'Amministrazione.

La manutenzione del contatore, come pure la sostituzione del medesimo per causa di forze maggiori e per usura entro i cinque anni saranno a carico del Comune, mentre saranno a carico dell'utente, se in relazione a cause imputabili all'utente stesso. E' altresì a carico dell'utente la custodia del contatore.

Art. 36
VERBALI IMPIOMBATURA

Prima di porre in esercizio una presa di acqua, verrà fatta regolare consegna dell'impianto eseguito e regolarmente piombato.

La consegna risulterà da apposito verbale firmato dall'utente stesso e da un agente delegato dell'Amministrazione. Dal verbale risulterà lo stato dell'impianto e la lettura iniziale del contatore.

Art. 37
CONTROLLO EROGAZIONE

La quantità di acqua derivante dal tubo stradale con apposita presa e condotta viene somministrata, salvo eccezione, mediante contatore. In caso di guasto del contatore, il maggior consumo oltre al minimo previsto sarà contabilizzato in base alla media dei maggiori consumi, verificatosi nel trimestre precedente, oppure prendendo il dato corrispondente al trimestre dell'anno precedente, se ciò risulterà più vantaggioso all'utente.

Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il semestre dopo la stipula dell'atto, il presumibile consumo oltre il minimo stabilito, sarà contabilizzato sulla base della media dei maggiori consumi verificatesi nel successivo semestre, e sarà addebitato sul ruolo suppletivo.

Art. 38
LETTURA E VERIFICA DEL CONTATORE

La lettura dei contatori, agli effetti della determinazione dei consumi e dei servizi connessi alla fatturazione/bollettazione, sarà effettuata semestralmente (mese di giugno e mese di dicembre).

Art. 39
LETTURA CONTATORI

In base alle letture rilevate ai contatori l'Amministrazione procede al computo del consumo avvenuto nel semestre precedente per l'accertamento delle eventuali maggiori erogazioni verificatesi oltre il minimo di abbonamento.

Art. 40
VERIFICA DEI CONTATORI

- a) L'utente ha sempre il diritto di richiedere che sia verificato dagli agenti dell'Amministrazione l'esattezza delle registrazioni del contatore.
- b) Per tale verifica l'utente è tenuto al deposito di € 5,00;
- c) Il contatore viene verificato in presenza dell'utente nel giorno ed ora stabilita dall'Ente. E' ammesso un errore nelle segnalazioni del contatore in più o in meno del 10% per relativo al campo di usura normale stabilito per il tipo e diametro dell'apparecchio da provare. Qualora la percentuale di errori sia superiore al detto 10% sarà restituita al reclamante la somma depositata e sarà provveduto alla sostituzione e regolarizzazione dell'apparecchio senza che l'utente possa vantare altro diritto e pretese.
- d) Qualora invece la percentuale sia inferiore il deposito sarà senz'altro incamerato.
- e) Nel caso di accertato guasto o difetto del contatore, l'Amministrazione procederà a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio bene inteso qualora il guasto non risulti provocato da manomissione ed incuria dell'utente e salvo restando in questo ultimo caso l'eventuali maggiori responsabilità civili e penali e la rivalsa dei danni.

Art. 41
REGIME DI DISTRIBUZIONE

L'Amministrazione distribuisce l'acqua secondo la disponibilità idrica alle sorgenti e ai serbatoi e secondo le turnazioni che riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio.

PARTE SESTA DEL CANONE DI UTENZA

Art. 42 TARIFFE

Le tariffe e il canone annuo per l'anno 2017 sono:

CANONE ANNUO **€ 28,00 + IVA al 10%**

TARIFFE PER CONSUMI

A) Uso domestico

a) fino a 88 mc	€ 0,355992/mc + IVA 10%
b) da 89 mc a 140 mc	€ 0,868652/mc + IVA 10%
c) da 141 mc a 200 mc	€ 1,341498/mc + IVA 10%
d) da 201 mc a 260 mc	€ 1,737854/mc + IVA 10%
e) da mc.261	€ 2,172317/mc+ IVA 10%

QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO FOGNATURA: **€ 0,156000/mc + IVA 10%**

Art. 43 MANCATO PAGAMENTO

a. Qualora il contribuente ritenga errate le risultanze del ruolo ha facoltà di chiedere al funzionario responsabile ufficio tributi le eventuali rettifiche motivate. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata al comune entro i 15 giorni antecedenti il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento-bolletta.

b. Qualora l'utente, senza aver fatto pervenire la prescritta comunicazione, non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per canoni, consumi idrici e per i canoni di fognatura e depurazione, entro la scadenza indicata sulla fattura, l'ufficio tributi, a seguito dell'elenco utenti morosi, avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di avvisi di pagamento a mezzo raccomandata o mezzo messo notificatore.

c. L'avviso di pagamento dovrà riportare la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti, determinati secondo i successivi commi d) e e) del presente articolo.

In caso di ritardato pagamento gli importi dovuti sono riliquidati come segue:

- Somme dovute per canone, consumi idrici e canoni di fognatura e depurazione;
- Sanzione pari al 30% dell'importo della fattura con un minimo di euro 5 (cinque);
- Spese postali;
- Interessi legali stabiliti dall'Art. 1284 c.c. calcolati sull'importo della fattura;

d. Qualora il contribuente provvede al pagamento entro giorni 15 dal ricevimento della notifica dell'avviso di pagamento, potrà godere della riduzione della sanzione come appresso determinato:

- Somme dovute per canone, consumi idrici e canoni di fognatura e depurazione;
- Sanzione pari al 3% dell'importo della fattura con un minimo di euro 5 (cinque);
- Spese postali;
- Interessi legali stabiliti dall'Art. 1284 c.c. calcolati sull'importo della fattura.

Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento senza che l'Utente abbia

provveduto al versamento, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua e si procederà al recupero dell'importo a debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese accessorie) con iscrizione a ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (Art. 1 comma 163 della legge 296/2006).

Con apposita nota raccomandata AR verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo comunque il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento almeno due giorni prima della prevista disattivazione, di quanto dovuto per imposta, sanzioni ed interessi.

L'Utente potrà riottenere la concessione dell'acqua potabile previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti e delle spese sostenute per lo stacco effettuato ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento.

Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, né ai familiari né a terzi ad essi conviventi.

Comune stesso. In nessun caso l'Utente avrà perciò diritto ad indennizzi o a riduzioni sui corrispettivi pattuiti come appresso.

2) L'acqua verrà fornita mediante presa sulla tubazione stradale. Tali opere verranno progettate dal Comune che può sempre modificarle a suo piacimento in relazione ad esigenze da esso solo valutabili, mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di diramazione di pertinenza dell'utente, saranno a carico dell'Utente stesso.

3) La fatturazione dell'importo dei consumi verrà fatta in base alle registrazioni del contatore. In caso di mancato rilievo delle registrazioni, o di contatore guasto o fermo o che comunque, a giudizio insindacabile del Comune, fornisca registrazioni erranee, il Comune fatturerà a sua scelta secondo il consumo del semestre precedente o di quello corrispondente dell'anno precedente, se neanche questo è rilevabile in base ad accertamenti tecnici da farsi dal Comune.

4) Le tariffe e il canone annuo applicate per il tipo di fornitura, risultano quelle previste dall'art. 42 del regolamento comunale. L'Utente si impegna a pagare al Comune il canone annuo di € 28,00 (ventotto), unitamente alle tasse ed imposte, e ciò anche in caso di mancato consumo. Non costituisce deroga a quanto sopra l'avvalersi da parte del Comune di altri sistemi di riscossione indicati nella bolletta. In caso di ritardo l'Utente pagherà una penale, stabilita dal Comune, nonché una somma, ugualmente stabilita dal Comune, per il ripristino della somministrazione se interrotta.

5) L'acqua somministrata dovrà essere usata esclusivamente per gli usi potabili dello stabile sopra indicato ed è vietato cederne ai terzi. L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione nella titolarità dell'utenza; ciò però non lo libera dagli obblighi contratti con il presente fino a quando rimane in vigore.

6) Nel caso di infrazione anche di uno solo dei patti di cui al presente o delle norme fissate dal regolamento per la distribuzione dell'acqua, e che qui si intende trascritto anche se non lo è materialmente, ed in particolare di manomissione delle apparecchiature e dei suggelli, di guasti arrecati alle condutture ed ai congegni, di eduazione di acqua direttamente dalla condotta con pompe, di ritardo nei pagamenti, o di impedimento nella lettura dei contatori, il Comune ha facoltà di interrompere la somministrazione dell'acqua e recedere dal contratto salva ogni azione legale per la

tutela di ogni suo diritto. Il Comune oltre che far leggere i contatori, potrà da propri agenti far sorvegliare la condotta idrica esterna ed interna dello stabile servito, ed i verbali da essi redatti faranno piena fede, perché così pattuito, fino a prova contraria. I detti agenti, previo riconoscimento, hanno diritto di accesso con esclusione della responsabilità di cui agli artt.614 e 615 C.P.

7) Il Presente avrà decorrenza dal giorno in cui entrerà in funzione la relativa opera di presa o, se stipulato per prese esistenti, dalla data della sottoscrizione. La concessione scadrà il 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la firma del contratto e si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo se non disdetta con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di ottobre.

8) La stipula di un nuovo contratto relativo alla stessa utenza annulla il presente. In difetto di contratto il Comune ha diritto di staccare la diramazione dalle sue condotte.

Campofiorito li.....

Il Responsabile dell'Area Contabile

L'Utente